


Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol

Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista

Presentazione di Paolo Nasini

Giudice Referendario del TAR del Veneto



C o m m u n i t a s

Edizioni ETS

3

“Lo statuto giuridico dell’attività di psicoanalista”, nota di lettura

Lo statuto giuridico dell’attività di psicoanalista, il nuovo libro di Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol (Edizioni ETS 2020) mantiene perfettamente le promesse implicite nel titolo e nella quarta di copertina. Esso propone una descrizione chiara, articolata e precisa della situazione giuridica della suddetta attività oggi in Italia. La conclusione, ed è quello che qui maggiormente ci interessa, è perentoria: la psicoanalisi rimane una attività non regolamentata¹ il cui esercizio non prevede nessuna iscrizione ad un Albo o ad un Ordine e nessun esame di Stato. Pertanto, chi svolge questa attività non incorre in nessuna sanzione civile o penale per abuso di professione o di titolo.

Gli autori prendono in dovuta considerazione i casi intentati agli psicoanalisti nella storia recente e meno recente della giurisprudenza italiana e mostrano molto pertinentemente l’inadeguatezza dell’architettura dimostrativa denominata *aree di sovrapposizione tra una professione e l’altra* spesso richiamata dai detrattori della psicoanalisi laica in ambito giuridico. Dopo avere passato in rassegna le numerose differenze fondamentali esistenti tra psicoanalisi e psicoterapia, risulta chiaramente l’infondatezza di qualsivoglia sovrapposizione tra le due attività professionali. La psicoterapia, della quale manca tuttora una corretta e condivisa definizione, aderisce ai criteri sanitari di diagnosi, terapia e prognosi ed è stata successivamente inserita in nella categoria di professionale sanitaria. Essa consiste fondamentalmente nella somministrazione di tecniche per la cura della “psiche”, adotta un approccio di tipo classico specialista/paziente in cui il primo interviene direttamente sui sintomi del secondo e viene investito della responsabilità della cura. La psicoanalisi è una indagine finalizzata alla presa di coscienza dell’inconscio, esperienza che si accompagna spesso ad “effetti di cura” e in cui l’analizzando (e non il “paziente”) rimane protagonista assoluto.

L’opera tuttavia rimane forse un po’ compressa nei limiti del giuridico nell’affrontare una questione delicatissima quanto complessa che non può essere disgiunta da tutte le implicazioni culturali e sociali che ne formano il contesto. In particolare, mi si permetta di denunciare l’impossibilità fattuale per lo psicoanalista laico italiano di svolgere la propria attività con la spada di Damocle rappresentato dal rischio molto concreto di denunce da parte di un Ordine degli Psicologi sul piede di guerra e che, investito di un potere, si comporta da corporazione andando a volte sino a convocare la malafede². E questo non ostante, come il libro ha il grande merito di evidenziare, quell’Ordine non abbia nessun diritto legale sulla psicoanalisi. Parafrasando S. Freud, abbondantemente e doverosamente citato dagli autori, si potrebbe affermare che a causa di una legge fatta male³ (come spesso capita, purtroppo, in Italia), la psicoanalisi è rapidamente diventata un “mestiere doppiamente impossibile” alle cui difficoltà per così dire “connaturate” denunciate dal suo inventore e legate alla delicata questione delle resistenze, si aggiungono le difficoltà di operare in un clima di terrore. Il quale non rende più arduo solo l’operato dell’analista, ma anche la comprensione dell’utente, riducendo pertanto il ventaglio di opportunità che una legge ben fatta e rispettosa dei dettami introdotti e richiesti espressamente dalla Comunità Europea in termini di difesa della libera concorrenza tra le discipline dovrebbe garantire.

¹ Assimilabile ad una professione intellettuale non organizzata in Ordine o Collegio.

² Vedi il mio *Psicoanalisi sotto tiro, nuove streghe per nuovi inquisitori?*, E. Folci Editore 2009.

³ La legge Ossicini del 1989.

Troviamo anche sul finire un breve accenno su di una questione non rientrante direttamente nel tema centrale dell'opera: la formazione degli analisti. Su questo punto devo notare che si è preso come unico riferimento il modello dell'*International Psychoanalytical Association* (IPA) fondata da S. Freud nel lontano 1910, quando vi sono numerose altre realtà associative non collegate a quest'ultima ma che hanno pari diritto in quante operanti, anche in ambito formativo, da numerosi anni e apprezzate dalla comunità dei pari. Inoltre, sempre partendo da quell'assoluto, si afferma che l'analista debba essere laureato in qualche materia (filosofia, medicina o psicologia), contraddicendo il precedente assunto sulla non necessità di possedere un diploma di Stato. Va qui ribadito che molti grandi psicoanalisti (come per esempio M. Klein e A. Freud) non possedevano nessuna laurea e che la maggiore parte delle associazioni psicoanalitiche odierne non vincolano la formazione degli analisti alla preesistenza di una laurea, ma unicamente ad un percorso di analisi personale approfondita, la quale viene spesso completata da studi teorici specifici.

Onde risolvere una volta per tutte la questione e rimediare al problema sopra menzionato identificato nel "bianco" lasciato sulla psicoanalisi dalla Legge Ossicini, ribadisco qui la mia personale soluzione consistente nell'aggiungere un piccolo emendamento a quella Legge che della psicoanalisi semplicemente affermi la totale estraneità. Ma è ovvio che, essendo gli psicoanalisti rimasti poco numerosi e per giunta esplosi in correnti e scuole spesso contrapposte, pare difficile che questa battaglia, pure giusta, possa interessare qualche politico.

Antoine Fratini